SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 gennaio 2006 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. **2.**

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare le problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimentari, nonché di disciplinare l'installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto

1. Per l'anno 2006, sono rinviati al 1° marzo gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dal 1° gennaio 2006», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo 2006».

3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3.

5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-*sexies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la Tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,01»;

b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6.

Art. 2.

Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Mini-

stro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera;

b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;

c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione.

3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).

4. È costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo - saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo - saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera *a)*, gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.

Art. 3.

Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».

2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento».

Art. 4.

Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»;

b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».

3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Interventi urgenti nel settore della pesca

1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2000.

Art. 6.

Cessione di partecipazioni

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231»;

b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MICCICHÈ, *Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0005

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. **3**.

Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativo alle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 giugno 2005 nel procedimento C-456/03, emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 C.E. per inadempimento dell'obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2000 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto è adottato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «materiale biologico»: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) «procedimento microbiologico»: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varietà vegetale è definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

Art. 3.

Brevettabilità

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 6.

Art. 4.

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'arti-

colo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

e) le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

f) le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Art. 5.

Procedimento

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia, in conformità alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, è acquisito preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali; il Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto può essere rilasciato.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

Art. 6.

Licenza obbligatoria

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria a favore:

a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è condizionato al pagamento di un canone determinato ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

Art. 7.

Nullità

1. Gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.

Art. 8.

Estensione della tutela

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

3. Fatto salvo l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

Art. 9.

Limiti all'estensione della tutela

1. La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Art. 10.

Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto dei brevetti soltanto se:

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, rati-

ficato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: «Trattato di Budapest»;

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione:

a) fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti;

b) tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente;

c) dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tale caso si applica il comma 3.

5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera *b)*, e al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione della domanda di brevetto.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi dell'articolo 10 non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

Art. 11.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

STORACE, *Ministro della salute*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0006

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. **4.**

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'organizzazione ed il funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria.

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

b) può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;

d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;

e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.

5. Ai sensi dell'articolo 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di attività.

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». I componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica,

composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*duodecies*, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;

b) al comma 6-*terdecies* dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.».

8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non più di sei unità di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione.

10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

11. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».

Art. 3.

Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle *C* e *D* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis.* L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.».

2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.

1-*ter.* Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».

Art. 5.

Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 6.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.

2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: *«non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»* sono aggiunte le seguenti: *«e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».*

3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

Art. 7.

Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

Art. 8.

Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito

1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.

Art. 9.

Agevolazione della mobilità volontaria

1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

Art. 10.

Segretari comunali e provinciali

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «in disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per i segretari comunali e provinciali è stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».

Art. 11.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».

Art. 12.

Proroga delle assunzioni autorizzate

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.

Art. 13.

Contratti di collaborazione

1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-*bis*. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 14.

Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006

1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

«*h-bis)* la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro già prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di organico.».

Art. 15.

Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.».

Art. 16.

Reggenza di uffici dirigenziali non generali

1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, può conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non si dà luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

Art. 17.

Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

Art. 18.

Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.

1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché dei film già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3, lettera *a)*, del medesimo articolo.

4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19.

Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato

1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di sette unità da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorità può altresì assumere sette unità, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratto a tempo determinato e può fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono prorogati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche.

2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte

destinate al pagamento dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa è assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «*oneri di sistema*» sono inserite le seguenti: «*dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a ciò abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas*».

5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.

6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi costi.

8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. può versare a tutti o parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che è tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti, in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero per mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti versamenti costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. è assistito da privilegio che prevale sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di continuazione della attività di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.

9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, è prorogato al 15 aprile 2006.

10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 21.

Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.

1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, è altresì autorizzata a svolgere, in Italia e all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l'appalto di infrastrutture di trasporti.

Art. 22.

Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura

1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numeri da 7) a 16), e lettera *i)*, numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il Consiglio superiore della magistratura valuta, anche sotto i profili del merito, delle attitudini e della capacità organizzativa, lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli conferiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianità di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il conferimento di funzioni di legittimità, semidirettive od direttive, trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.

Art. 23.

Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conser-

vatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la concessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni.».

2. Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.».

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 17.

Art. 24.

Autorità portuali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'*iter* procedimentale di raggiungimento dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purché muniti di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni».

Art. 26.

Disposizioni in materia di pari opportunità

1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *i)* ed *l)*, della legge 1° marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonché gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.

Art. 27.

Comitato atlantico italiano

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: *«da sette membri»* sono sostituite dalle seguenti: *«da sette a nove membri»*;

b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».

Art. 30.

Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a

decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 31.

Sistema di trasporto ad impianti fissi

1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.

Art. 32.

Carta nazionale dei servizi

1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta d'identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente alle richieste di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da parte di cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la Carta d'identità elettronica (CIE).

Art. 33.

Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee

1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Art. 34.

Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.

2. Alla nuova Direzione generale è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine è soppressa una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonché quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

06G0007

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Norma e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Norma (Latina) ed il sindaco nella persona del sig. Fabrizio De Angelis;

Considerato che, in data 21 ottobre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Norma (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Maglione è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Norma (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabrizio De Angelis.

Il citato amministratore, in data 21 ottobre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55/S.E. - Area 2 dell'11 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Norma (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Maglione.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rionero in Vulture e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco d'Assisi Maioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto da sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 novembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 884/E.L./Area II del 3 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del conume.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rionero in Vulture (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Francesco d'Assisi Maioli.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Ottati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Ottati (Salerno) ed il sindaco nella persona del dott. Carmine Tizio;

Considerato che, in data 12 novembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ottati (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Falasca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ottati (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carmine Tizio.

Il citato amministratore, in data 12 novembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 503202005/Area II del 6 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ottati (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Falasca.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceregnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Ceragnano (Rovigo) ed il sindaco nella persona del dott. Enzo Livio Boscolo;

Considerato che, in data 10 novembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceregnano (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonello Roccoberton è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ceregnano (Rovigo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Enzo Livio Boscolo.

Il citato amministratore, in data 10 novembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3462/13-4/Area II del 1° dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceregnano (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonello Roccoberton.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Fornovo San Giovanni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fornovo San Giovanni (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fornovo San Giovanni (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beaumont Crockett Bortone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all' insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fornovo San Giovanni (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 novembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 430/13.1/II/R.E.L. del 15 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fornovo San Giovanni (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beaumont Crockett Bortone.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Pezzolo Valle Uzzone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 dicembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31151/13.4/Area II del 5 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco D'Angelo.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», in Allumiere, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge della regione Lazio del 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), non è riuscito a provvedere alle elezioni del presidente e della giunta, decaduti dai rispettivi incarichi per le dimissioni presentate dall'organo di vertice in data 12 ottobre 2005 e registrate in pari data al protocollo dell'ente, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, le sedute del 28 ottobre, 4 e 11 novembre 2005, risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Decorso, pertanto, il termine previsto dall'art. 17, comma 1, dello statuto della comunità montana, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Roma ha provveduto a formale diffida in data 14 novembre 2005, affinché si provvedesse all'elezione del presidente e della giunta, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Anche tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente.

Visto che il consiglio comunitario è incorso in una grave e persistente violazione dell'art. 20 della legge regionale Lazio del 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, nonché dell'art. 17, comma 4, dello statuto dell'ente, e che in mancanza dell'organo esecutivo non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa» ai sensi dell'art. 141, commi 1, lettera *a)*, e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 15 dicembre 2005

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

06A00177

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 dicembre 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 133027 del 6 dicembre 2005, che ha disposto per il 15 dicembre 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 133027 del 6 dicembre 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 97,392.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 130.422.149,20 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 2006.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2006.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 97,631 ed a 96,441.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore: CANNATA

06A00268

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Soluzione due» a r.l., in Grottammare.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» che innovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*septiesdecies* che recita «... l'autorità di vigilanza con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la sottoelencata società cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio e, non ha compiuto atti di gestione ed inoltre, essendo inattiva, non ha consentito al revisore, nonostante ripetuti solleciti, di procedere alla ispezione ordinaria del sodalizio;

Decreta:

Lo scioglimento della sottoelencata società cooperativa perché trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile: agli atti risulta che la stessa non ha mai depositato i bilanci di esercizio fin dalla propria costituzione - anno 2003 - come documentato anche dalle visure camerali - e non ha compiuto atti di gestione:

1. Soc. coop. Soluzione Due a r.l., con sede in via Rosselli n. 87 - Grottammare, costituita il 15 aprile 2003, numero R.E.A. 171442; codice fiscale n. 01763080445.

Ascoli Piceno, 6 dicembre 2005

Il dirigente: RICCI

06A00012

DECRETO 22 dicembre 2005.

Sostituzione di un componente presso la commissione provinciale di conciliazione di Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 141 del 29 gennaio 1974 con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro per la provincia di Isernia;

Visto i decreti successivi con i quali si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri;

Preso atto delle dimissioni presentate con nota del 7 ottobre 2005 dal sig. Antonelli Amico, membro effettivo rappresentante dei lavoratori;

Vista la nota prot. n. 3053/GS/pi del 2 dicembre 2005, pervenuta in pari data, con la quale la segreteria regionale della Organizzazione sindacale CISL-Molise designa quale proprio rappresentante il sig. La Bella Angelo, nato a Cassino (Frosinone) il 2 agosto 1982, in sostituzione del dimissionario sig. Antonelli Amico;

Decreta:

In seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Isernia, istituita ex art. 410 codice di procedura civile, su designazione dell'Organizzazione sindacale CISL, è nominato, in qualità di membro effettivo rappresentante dei lavoratori, il sig. La Bella Angelo, nato a Cassino (Frosinone) il 2 agosto 1982, in sostituzione del dimissionario sig. Antonelli Amico.

A seguito della sostituzione, la Commissione provinciale di conciliazione, risulta così composta:

rappresentanti dei datori di lavoro effettivi:

Iacobucci Massimo;

Picanza Pasquale;

Martino Giovanni;

Santoro Bruno;

rappresentanti delle OO.SS dei lavoratori effettivi:

Scuncio Antonio;

La Bella Angelo;

Massimo Antonio;

Pulcini Pasqualino;

rappresentanti dei datori di lavoro supplenti:

La Vigna Mario;

Ruotolo Mario;

Monaco Giovanni;

Testa Michele;

rappresentanti delle 00.SS dei lavoratori supplenti:

Mattei Geremia;

Terenzio Vincenzo;

Onorato Alfredo;

Di Girolamo Antonio.

Sarà data comunicazione di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Isernia, 22 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

06A00010

DECRETO 22 dicembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gesticoop a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di revisione, sezione II accertamento, redatto in data 30 agosto 2005 nei confronti della società cooperativa «Gesticoop a r.l.», in liquidazione dal 5 luglio 1994, da cui emergono «irregolarità nello svolgimento della liquidazione ordinaria»;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire memorie, né documenti, nonostante la proposta di sostituzione dello stesso contenuta nel verbale di revisione, sezione II accertamento, del 30 agosto 2005;

Acquisito, a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 16 novembre 2005;

Considerata la disponibilità manifestata dal rag. Alessandro Di Marco con comunicazione pervenuta a questa Direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 21 dicembre 2005;

Decreta:

Il rag. Alessandro Di Marco nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara, corso Vittorio Emanuele II n. 161, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gesticoop a r.l.», con sede legale in Macerata alla via Arcangeli n. 23/A, in sostituzione del sig. Marconi Carlo.

Laddove la procedura risultasse senza attivo o con attivo insufficiente, il compenso ed il rimborso delle spese saranno a carico dello Stato.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 22 dicembre 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

06A00176

DECRETO 28 dicembre 2005.

Modifica del decreto 30 settembre 2004, di costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Lombardia, presso la direzione regionale del lavoro di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto dirigenziale n. 71/2004 del dirigente preposto della Direzione regionale del lavoro di Milano del 30 settembre 2004 con il quale veniva costituita la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza per la regione Lombardia;

Visto l'art. 4, comma 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 384 dell'11 ottobre 2005, con la quale è stata sancita l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo, nella parte in cui prevede, tra i componenti di detta Commissione, il «Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali»;

Vista la nota prot. n. 2956 del 1° dicembre 2005 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Rilevata la necessità di adeguare i contenuti del premesso provvedimento amministrativo ai disposti della sentenza citata;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica della composizione della Commissione mediante espunzione della figura del «Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali»;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dal decreto dirigenziale n. 71/2004 citato in premessa, la rappresentanza delle Istituzioni pubbliche in seno alla Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza per la Lombardia è così composta:

direttore della Direzione regionale del lavoro di Milano;

direttore della Direzione regionale dell'I.N.P.S.;

direttore della Direzione regionale dell'I.N.A.I.L.;

comandante regionale della Guardia di finanza;

direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Per gli aspetti non contemplati all'art. 1, restano in vigore i disposti del citato decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2005

Il direttore regionale: MARCIANÒ

06A00175

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 novembre 2005.

Nomina del commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi (SSEA), in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 20 giugno 1918, n. 2131, istitutivo della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi (SSEA), in Reggio Calabria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, in data 23 febbraio 2001 di approvazione dello statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 4 aprile 2001 di approvazione della delibera;

Vista la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»;

Vista la diffida inoltrata in data 11 ottobre 2004 dal segretario generale CGIL di Reggio-Locri alla SSEA a voler adottare provvedimenti necessari per l'applicazione del CCNL di categoria ai sensi della vigente normativa, ad applicare principi di correttezza nello svolgimento dei contratti di formazione, ad applicare norme in materia di sicurezza;

Visto l'esposto sottoscritto dalla CGIL di Reggio Calabria inviato alla procura della Corte dei conti di Catanzaro in data 20 dicembre 2004;

Vista la denuncia querela al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria sporta il 7 gennaio 2005 dalla CGIL di Reggio-Locri per il reato di ingiuria nei confronti del direttore della SSEA;

Vista la denuncia querela al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria presentata in data 22 marzo 2005 dal presidente della SSEA;

Vista la richiesta di commissariamento per deviazione dai compiti istituzionali pervenuta al Ministero delle attività produttive il 23 giugno 2005 avanzata dal SNUR-CGIL di Reggio Calabria e dalla UIL-PA di Reggio Calabria;

Vista la contrazione del settore industriale di riferimento e la conseguente entità della contribuzione industriale a ruolo che è pari a 161.194,00 euro, così come si evince dai documenti di bilancio;

Visto che la SSEA con lettera del 16 dicembre 2004 ha presentato un bilancio preventivo 2005 con una prevista perdita d'esercizio pari a € 438.088,11;

Visto che con nota del 29 dicembre 2004, prot. 14633, il detto bilancio preventivo è stato rigettato dagli uffici competenti alla vigilanza della SSEA in considerazione tra l'altro della non ancora avvenuta applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 540/1999, recante norme in materia di rapporti di lavoro del personale le cui caratteristiche devono essere assoggettate alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

Visto che la SSEA nella seduta del consiglio di amministrazione del 25 febbraio ripresentava il bilancio preventivo al Ministero vigilante non apportandovi alcuna modifica;

Visto che con nota del 19 maggio 2005, prot. 30506, il Ministero vigilante ribadiva la necessità di riscrivere il bilancio;

Visto il documento dei revisori dei conti emesso contestualmente alla riunione tenutasi il 13 maggio 2005 in cui si sottolinea come «anche il bilancio relativo all'anno 2004 si conclude con un disavanzo di esercizio (...) significativo se ragguagliato al valore della produzione (...). È evidente che la progressiva erosione del netto patrimoniale non può non destare preoccupazione in ordine al futuro della Stazione, considerata anche la progressiva riduzione o stagnazione delle entrate per contributi istituzionali ed ordinari»;

Visto il documento dei revisori dei conti della SSEA emesso contestualmente alla riunione tenutasi il 12 luglio 2005 ove «il collegio non può esimersi dal rilevare come il nuovo documento previsionale manifesta con maggior evidenza le problematiche di tipo strutturale che caratterizzano la Stazione sperimentale e impone la necessità di adottare tutte le opportune iniziative, anche a livello istituzionale, volte ad invertire la tendenza in atto» e si sottolinea «la persistenza di un gettito contributivo assolutamente inadeguato da parte dei settori industriali di riferimento»;

Visto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione della SSEA tenutasi il 12 luglio 2005 in cui si legge che «il consiglio si trova nella oggettiva impossibilità di proseguire nelle sue attività e ritiene l'intervento del MAP indispensabile per garantire prospettive concrete ed un futuro all'Istituto» e in cui lo stesso consiglio riteneva ormai improrogabile «l'allargamento dei settori di riferimento riguardo ai prodotti tipici delle zone geografiche interessate»;

Viste le dimissioni presentate in data 17 ottobre 2005 dal consigliere di amministrazione, dott.ssa Sebastiana Maria Trovato;

Viste le dimissioni presentate in data 18 ottobre 2005 dal consigliere di amministrazione, dott. Paolo Parato;

Viste le dimissioni presentate in data 24 ottobre 2005 dal consigliere di amministrazione, dott. Alessandro Covelli;

Viste le dimissioni presentate in data 11 novembre 2005 dal consigliere di amministrazione, dott. Pierangelo Grippo;

Visto che con nota del 8 settembre 2005, prot. 119176, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGF-Ufficio VII si invitava la SSEA a rielaborare il bilancio di previsione 2005 per aver riscontrato che l'incremento delle spese rispetto l'anno 2003 supera il tetto del 4,5%, disattendendo le disposizioni introdotte con la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004;

Visto quanto si legge nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dall'Ispettorato generale di finanza-servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Settore II), 2 settembre 2005, depositata presso l'Ufficio D4 della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive «l'andamento sempre più decrescente della disponibilità finanziaria rappresenta un dato fortemente significativo di un necessario intervento risolutore che dia una svolta decisiva ai saldi di bilancio consentendo alla Stazione sperimentale di poter continuare a svolgere nel futuro la propria attività»;

Visto il rilievo mosso nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dall'Ispettorato generale di finanza-servizi ispettivi di finanza pubblica del Dpartimento della Ragioneria generale dello Stato (Settore II), 2 settembre 2005, in merito ad un'anomala composizione del consiglio di amministrazione della SSEA (sono presenti consiglieri in rappresentanza di aziende che non sono tra quelle contribuenti la Stazione mentre mancano i rappresentanti del Consorzio del bergamotto nonostante sia prevista dalla vigente normativa);

Visto quanto si legge nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dall'Ispettorato generale di finanza-servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Settore II), 2 settembre 2005 «una proposta certamente risolutiva potrebbe essere quella di convogliare la Stazione sperimentale delle essenze e derivati agrumari in quella delle conserve alimentari di Parma facendola diventare di fatto una stazione dipendente in tutto e per tutto da quella parmense»;

Visto quanto si legge nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dall'Ispettorato generale di finanza-servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Settore II), 2 settembre 2005 in particolare in merito ai rilievi espressi sulla violazione di legge in relazione alla mancata attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 540 del 1999, ovvero in merito alla necessità di procedere all'adeguamento dei rapporti di lavoro secondo la normativa civilistica ed i relativi contratti di lavoro;

Visti tutti gli ulteriori rilievi emersi nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dall'Ispettorato generale di finanza-servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato (Settore II), 2 settembre 2005 inviata e riassunta con lettera del 28 ottobre 2005 protocollo 0139129 a firma del Ragioniere generale dello Stato;

Visto il non raggiungimento del numero legale nella seduta del consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2005;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione dell'11 novembre 2005 inviato il 15 novembre e pervenuto al Ministero delle attività produttive in data 22 novembre 2005, attualmente al vaglio dell'ufficio vigilante;

Visti i disavanzi d'esercizio fatti registrare negli anni 2002 (per € 34.319, 54), 2003 (per € 444.332,13) e 2004 (per € 248.180, 39);

Visto il disavanzo economico di € 516.216,00 indicato nel bilancio preventivo 2005, pervenuto a questo Ministero in data 22 novembre 2005 ed attualmente al vaglio dell'ufficio vigilante;

Considerato che tali perdite sono compensate con una sopravvenienza straordinaria maturata da un esproprio le cui riserve si stanno progressivamente esaurendo e che le disponibilità liquide sono passate da € 3.339.357,39 del 2001 ad € 2.398.818,93 del 2004 e che si prevede una loro ulteriore consistente riduzione, come si evince dal bilancio preventivo 2005, pari ad € 516.216,00;

Considerato che tale costante e consistente riduzione delle disponibilità liquide e del patrimonio netto della Stazione sperimentale contrasta i più elementari principi contabili generali;

Considerato opportuno corrispondere alla richiesta del consiglio di amministrazione del 12 luglio 2005 di un intervento diretto del Ministero delle attività produttive indispensabile per garantire proposte concrete ed un futuro all'Istituto;

Considerato che tutto quanto sopra esposto acclara che risulta impedita l'attuazione dei fini istituzionali della Stazione;

Considerato che il consiglio di amministrazione è scaduto l'8 ottobre 2005;

Considerato che è scaduto il periodo di *prorogatio* e che il consiglio di amministrazione è decaduto ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mazza Mario, nato a Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) il 5 gennaio 1956 (codice fiscale MZZMRA 56A05E044H) è nominato commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi (SSEA) in Reggio Calabria ai sensi dell'art. 7, comma 6 dello statuto.

All'avv. Mazza Mario è affidata l'ordinaria amministrazione della Stazione sperimentale per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. Sono inoltre affidati gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

L'incarico avrà durata fino alla ricostituzione degli organi e non potrà comunque superare i sei mesi.

Art. 2.

Il compenso per l'attività sarà proporzionato al tempo della durata dell'incarico e verterà sulle disponibilità della voce «Spese di funzionamento degli organi» prevista dal bilancio preventivo 2005 della Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

06A00237

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2005.

Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della regione Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia-Verona e vv.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformità al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 — concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie — ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di

servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Vista la delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacità offerta;

Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalità da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;

Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 904468 del 29 dicembre 2005;

Viste le nota informative n. 90489, 90490, 90491 le 90492 del 13 dicembre 2005 e n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le quali, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte interessate che è stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv., Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv;

Visto il decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005 con il quale sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv., Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv., senza compensazione finanziaria da parte dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità territoriale della Sardegna anche attraverso i collegamenti con gli aeroporti di Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della regione Sardegna, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico, in conformità al regolamento 2408/CEE, oltre ai servizi aerei di linea previsti dal decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005, anche i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Bologna e vv., Alghero-Torino e vv., Cagliari-Bologna e vv., Cagliari-Torino e vv., Cagliari-Firenze e vv., Cagliari-Verona e vv., Cagliari-Napoli e vv., Cagliari-Palermo e vv., Olbia-Bologna e vv., Olbia - Verona e vv., secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 3.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero operativo relativo a ciascuna delle rotte indicate nell'allegato al presente decreto, con le modalità specificate nell'allegato medesimo.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI DI LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.

La condizione di insularità della Sardegna limita fortemente le opportunità di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili.

In tale contesto il servizio aereo di linea è da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone.

1. Rotte onerate e disciplina generale degli oneri di servizio.

1.1. - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Alghero-Bologna e viceversa;

Alghero-Torino e viceversa;

Cagliari-Bologna e viceversa;

Cagliari-Torino e viceversa;

Cagliari-Firenze e viceversa;

Cagliari-Verona e viceversa;

Cagliari-Napoli e viceversa;

Cagliari-Palermo e viceversa;

Olbia-Bologna e viceversa;

Olbia-Verona e viceversa.

1.2. Conformemente all'art. 9 del Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nei presenti oneri.

1.3. Ciascuna delle rotte sopra individuate e gli oneri imposti su di essa dovrà essere accettata singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati.

1.4. Ciascun singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno il 5% del fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sarà prestata a favore dell'ENAC, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sarà costituita per il 50% da fidejussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50% da fidejussione assicurativa.

1.5. L'ENAC, di concerto con la regione autonoma della Sardegna, verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio.

1.6. Al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell'accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sentita la regione autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell'interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell'imposizione d'oneri. Tale intervento dovrà ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti.

1.7. Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte sopra considerate è necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

1) essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;

2) dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri pari almeno a quello complessivo della rotta accettata, o una capitalizzazione equivalente;

3) dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili coerente con il numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

4) impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano;

5) distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, con almeno una delle modalità elencate senza alcun onere a carico degli acquirenti;

6) autocertificare di aver ottenuto nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i 15 minuti;

7) fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4 secondo le modalità prescritte.

1.8. Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9. I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare le regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilità. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

2.1. Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarità della condizione di insularità della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacità offerta gli oneri sono i seguenti:

2.1.1. sulla rotta Alghero-Bologna:

a) frequenza minima giornaliera:

sulla rotta Alghero-Bologna dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partite non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 40 posti sulla rotta Alghero-Bologna e di 40 posti sulla rotta Bologna-Alghero.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.2. sulla rotta Alghero-Torino:

a) frequenza minima giornaliera:

sulla rotta Alghero-Torino dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 40 posti sulla rotta Alghero-Torino e di 40 posti sulla rotta Torino-Alghero.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.3. sulla rotta Cagliari-Bologna:

a) frequenze minime giornaliere:

sulla rotta Cagliari-Bologna dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2 * in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari-Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna-Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Cagliari-Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.4. sulla rotta Cagliari-Torino:

a) frequenze minime giornaliere:

sulla rotta Cagliari-Torino dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voli in andata e 1/2 * in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari-Torino e di 150 posti sulla rotta Bologna-Torino.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Cagliari-Torino e di 300 posti sulla rotta Bologna-Torino.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.5. sulla rotta Cagliari-Firenze:

a) frequenza minima giornaliera:

sulla rotta Cagliari-Firenze dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Cagliari-Firenze e di 130 posti sulla rotta Firenze-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.6. sulla rotta Cagliari-Verona:

a) frequenze minime giornaliere:

sulla rotta Cagliari-Verona dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 150 posti sulla rotta Cagliari-Verona e di 150 posti sulla rotta Verona-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.7. sulla rotta Cagliari-Napoli:

a) frequenza minima giornaliera:

sulla rotta Cagliari-Napoli dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno per tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 130 posti sulla rotta Cagliari-Napoli e di 130 posti sulla rotta Napoli-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.8. sulla rotta Cagliari-Palermo:

a) frequenza minima giornaliera:

sulla rotta Cagliari-Palermo dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno durante tutto l'anno. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine il volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed il volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 40 posti sulla rotta Cagliari-Palermo e di 40 posti sulla rotta Palermo-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.9. sulla rotta Olbia-Bologna:

a) frequenza minima giornaliera:

sulla rotta Olbia-Bologna dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua). Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità minima giornaliera offerta tutto l'anno dovrà essere di 150 posti sulla rotta Olbia-Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna-Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia-Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna-Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.10. sulla rotta Olbia - Verona:

a) frequenze minime giornaliere:

sulla rotta Olbia-Verona dovranno essere garantiti almeno un volo in andata e uno in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua). Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) orari:

la collocazione oraria dovrà tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. A tal fine almeno un volo in uscita dalla Sardegna dovrà partire non oltre le 9,30 ed almeno un volo di rientro in Sardegna dovrà partire non prima delle 19;

c) capacità offerta:

la capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio dovrà essere di 150 posti sulla rotta Olbia-Verona e di 150 posti sulla rotta Verona-Olbia. La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia - Verona e di 300 posti sulla rotta Verona-Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

3. Tipologia degli aeromobili utilizzabili su ciascuna rotta.

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:

Cagliari-Bologna-Cagliari;

Cagliari-Torino-Cagliari;

Cagliari-Verona-Cagliari;

Olbia-Verona-Olbia;

Olbia-Bologna-Olbia,

dovranno fornire una capacità minima di 150 posti ciascuno.

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:

Cagliari-Napoli-Cagliari;

Cagliari-Firenze-Cagliari,

dovranno fornire una capacità minima di 130 posti ciascuno.

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:

Alghero-Bologna-Alghero;

Alghero-Torino-Alghero,

Cagliari-Palermo-Cagliari,

dovranno fornire una capacità minima di 40 posti ciascuno.

3.1. L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente dovranno essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste d'attesa senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio.

3.2. Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

4. Tariffe.

4.1. La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

una tariffa agevolata massima che è quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;

una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un congruo numero di biglietti speciali e scontati, tale da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima.

Le tariffe saranno così articolate:

Tratta onerata	Tariffa agevolata massima	Tariffa non agevolata massima
Alghero-Bologna	55,00	97.00
Alghero-Torino	55,00	97.00
Cagliari-Bologna	55,00	97.00
Cagliari-Torino	55,00	97.00
Cagliari-Firenze	55,00	97.00
Cagliari-Verona	55,00	97.00
Cagliari-Napoli	55,00	97.00
Cagliari-Palermo	55,00	97.00
Olbia-Bologna	55,00	97.00
Olbia-Verona	55,00	97.00

4.2. Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.

4.3. La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso.

4.4. Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

4.5. Ogni anno, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla GUUE.

4.6. In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la regione autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ENAC e dalla regione autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.

4.7. Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.

4.8. Le tariffe agevolate, nelle misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:

ai residenti in Sardegna;

ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

ai disabili*;

ai giovani dai 2 ai 21 anni*;

agli anziani al di sopra dei 70 anni*;

agli studenti universitari fino al compimento del 27º anno di età*.

(*) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità. I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

5. Continuità dei servizi.

Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lettera *c)* del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla regione autonoma della Sardegna.

5.1. Al fine di garantire, la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico:

si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;

si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 2.500 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della Sardegna;

si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85% dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;

si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15,00 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

5.2. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

6. Sanzioni.

La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terrà conto del pregiudizio arrecato alla pubblica amministrazione e del danno cagionato alla collettività dei passeggeri.

6.1. Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'assessorato ai trasporti della regione autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente designato dall'assessore regionale dei trasporti, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

6.2. Il Comitato paritetico di monitoraggio:

è presieduto dall'assessore regionale dei trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal presidente;

si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di circoscrizione aeroportuale della Sardegna, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;

riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

7. Decorrenza termini.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

8. Presentazione dell'accettazione.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.

06A00206

DECRETO 29 dicembre 2005.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv., Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformità al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie, ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Vista la delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacità offerta;

Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalità da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;

Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 904468 del 29 dicembre 2005;

Viste le note informative n. 90489, 90490, 90491 e 90492 del 13 dicembre 2005 e n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le quali, ai sensi dell'art. 4.1. a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte mteressate che è stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte:

Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa;

Visti i decreti ministeriale 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000 aventi per oggetto rispettivamente: «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna»;

Ritenuta la necessità di continuare ad assicurare la continuità territoriale tra la Sardegna e i sistemi aeroportuali di Roma e Milano attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato, garantendo la massima opportunità di mobilità;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I suddetti oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a decorrere dal 31 marzo 2006, con scadenza al 30 marzo 2009.

Art. 3.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero operativo di ciascuno dei gruppi di rotte o singole rotte, così come indicato nell'allegato al presente decreto, con le modalità specificate nell'allegato medesimo.

Art. 4.

Sono abrogati, con decorrenza 30 marzo 2006, i decreti ministeriali 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000 aventi per oggetto rispettivamente: «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna» e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna».

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SUI SERVIZI AEREI DI LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.

La condizione di insularità della Sardegna limita fortemente le opportunità di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili.

In tale contesto il servizio aereo di linea è da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilità delle persone.

1. *Rotte onerate e disciplina generale degli oneri di servizio.*

1.1. Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Alghero-Roma e viceversa;

Alghero-Milano e viceversa;

Cagliari-Roma e viceversa;

Cagliari-Milano e viceversa;

Olbia-Roma e viceversa;

Olbia-Milano e viceversa.

Al sensi dell'allegato II al reg. CEE 2408/92 per la destinazione Roma si intende il sistema aeroportuale di Roma comprendente Roma-Fiuinicino e Roma-Ciampino, mentre per la destinazione Milano si intende il sistema aeroportuale di Milano comprendente Milano-Linate, Milano- Malpensa e Bergamo-Orio al Serio.

1.2. Conformemente all'art. 9 del regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nei presenti oneri. Compatibilmente con la disponibilità di bande orarie, almeno il 50% dei collegamenti previsti fra gli aeroporti sardi e Roma e Milano, dovranno essere operati da e per Fiumicino e da e per Linate.

1.3. La coppia di rotte Alghero-Roma e Alghero-Milano e la coppia di rotte Olbia-Roma, Olbia-Milano, costituiscono ciascuna un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. Le rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano dovranno invece essere accettate singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.

1.4. Ciascun singolo vettore che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno il 5% del fatturato complessivo stimato, valutato dall'ENAC - Ente nazionale dell'aviazione civile, relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sarà prestata a favore dell'ENAC, il quale ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sarà costituita per il 50% da fideiussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50% da fideiussione assicurativa.

1.5. L'ENAC, di concerto con la regione autonoma della Sardegna, verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati verranno ammessi ad effettuare il servizio.

1.6. Al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell'accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sentita la regione autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell'interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell'imposizione d'oneri. Tale intervento dovrà ispirarsi ad un'equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di traffico sulle rotte (o i pacchetti di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente.

1.7. Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte o dei pacchetti di rotte sopra considerati è necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

1) essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92;

2) dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico, con un fatturato relativo al traffico aereo nell'anno precedente l'imposizione dei presenti oneri pari almeno a quello complessivo della rotta o dei pacchetti di rotte accettati, o una capitalizzazione equivalente;

3) dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili coerente con il numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

4) impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e correttamente l'italiano;

5) distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, con almeno una delle modalità elencate senza alcun onere a carico degli acquirenti;

6) autocertiificare di aver ottenuto nel periodo 1º gennaio 2004, 31 dicembre 2004 un coefficiente di regolarità complessivo pari almeno al 98% ed un coefficiente di puntualità complessivo (sulla base delle convenzioni statistiche IATA) di almeno l'80% entro i quindici minuti;

7) fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.4. secondo le modalità prescritte.

1.8. Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

1.9. I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano alla puntuale osservanza ed applicazione delle disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare le regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilità. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana.

2. *Articolazione degli oneri di servizio pubblico.*

2.1. Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarità della condizione di insularità della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime di orari e di capacità offerta gli oneri sono i seguenti:

2.1.1. Sulla rotta Alghero-Roma

a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta Alghero-Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1º ottobre al 31 maggio e almeno 5/6* voli in andata e 5/6* in ritorno dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) Orari: sulla rotta Alghero-Roma dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00- 07,45;

1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;

sulla rotta Roma-Alghero dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00-8,30;

1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;

c) Capacità offerta.

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero-Roma e di 450 posti sulla rotta Roma-Alghero.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Alghero-Roma e di 750 posti sulla rotta Roma-Alghero.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.2. Sulla rotta Alghero-Milano.

a) Frequenze minime giornaliere: sulla rotta Alghero-Milano dovranno essere garantiti almeno 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1º ottobre al 31 maggio e almeno 4/5* voli in andata e 4/5* in ritorno dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari: sulla rotta Alghero-Milano dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00-07,45;

1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;

sulla rotta Milano-Alghero dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00-8,30;

1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30-22,30;

c) Capacità offerta.

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Alghero-Milano e di 450 posti sulla rotta Milano-Alghero.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 600 posti sulla rotta Alghero-Milano e di 600 posti sulla rotta Milano-Alghero.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'ammmistrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.3. Sulla rotta Cagliari-Roma.

a) Frequenze minime giornaliere.

Sulla rotta Cagliari-Roma dovranno essere garantiti almeno 9/10* voli in andata e 9/10* in ritorno dal 1º ottobre al 31 maggio e almeno 12/14* voli in andata e 12/14* in ritorno dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) Orari: sulla rotta Cagliari-Roma dovranno essere garantiti almeno:

3 voli nella fascia oraria 06,30-09,30;

2 voli nella fascia oraria 12,30-15,30;

2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30,

sulla rotta Roma-Cagliari dovranno essere garantiti almeno:

2 voli nella fascia oraria 06,30-09,30;

2 voli nella fascia oraria 12,30-15,30;

3 voli nella fascia oraria 19,30-22,30;

c) Capacità offerta.

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio dovrà essere di 1350 posti sulla rotta Cagliari-Roma e di 1350 posti sulla rotta Roma-Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1800 posti sulla rotta Cagliari-Roma e di 1800 posti sulla rotta Roma-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.4. Sulla rotta Cagliari-Milano.

a) Frequenze minime giornaliere.

Sulla rotta Cagliari-Milano dovranno essere garantiti almeno 5/6* voli in andata e 5/6* in ritorno dal 1º ottobre al 31 maggio e almeno 8/10* voli in andata e 8/10* in ritorno dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua).

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.

b) Orari: sulla rotta Cagliari-Milano dovranno essere garantiti almeno:

2 voli nella fascia oraria 06,30-08,30;

1 volo nella fascia oraria 13,00-15,30;

2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30;

sulla rotta Milano-Cagliari dovranno essere garantiti almeno:

2 voli nella fascia oraria 07,00-09,00;

1 volo nella fascia oraria 13,30-15,30;

2 voli nella fascia oraria 19,30-22,30;

c) Capacità offerta.

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio dovrà essere di 750 posti sulla rotta Cagliari-Milano e di 750 posti sulla rotta Milano-Cagliari.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1200 posti sulla rotta Cagliari-Milano e di 1200 posti sulla rotta Milano-Cagliari.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.5. Sulla rotta Olbia-Roma.

a) Frequenze minime giornaliere.

Sulla rotta Olbia-Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1º ottobre al 31 maggio e almeno 5/9* voli in andata e 5/9* in ritorno dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accet-

tato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) Orari:

Sulla rotta Olbia-Roma dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00 - 07,45;

1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30,

sulla rotta Roma-Olbia dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00 - 08,30;

1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30;

c) Capacità offerta.

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio dovrà essere di 450 posti sulla rotta Olbia-Roma e di 450 posti sulla rotta Roma-Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 750 posti sulla rotta Olbia-Roma e di 750 posti sulla rotta Roma-Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

2.1.6. - Sulla rotta Olbia-Milano:

a) Frequenze minime giornaliere.

Sulla rotta Olbia-Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3* voli in andata e 2/3* in ritorno dal 1º ottobre al 31 maggio e almeno 7/13* voli in andata e 7/13* in ritorno dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) è variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verrà predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonché comunicato alla regione autonoma della Sardegna. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio;

b) Orari:

sulla rotta Olbia-Milano dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00 - 07,45;

1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30,

sulla rotta Milano-Olbia dovranno essere garantiti almeno:

1 volo nella fascia oraria 07,00 - 08,30;

1 volo nella fascia oraria 13,30 - 15,30;

1 volo nella fascia oraria 19,30 - 22,30;

c) Capacità offerta.

La capacità giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º ottobre al 31 maggio dovrà essere di 300 posti sulla rotta Olbia-Milano e di 300 posti sulla rotta Milano-Olbia.

La capacità minima giornaliera offerta nel periodo dal 1º giugno al 30 settembre (più periodo di Natale e di Pasqua) dovrà essere di 1050 posti sulla rotta Olbia-Milano e di 1050 posti sulla rotta Milano-Olbia.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti superi la misura dell'80%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, ad introdurre voli supplementari o ad utilizzare aeromobili di capienza superiore fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento giornaliero complessivo dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50%, i vettori accettanti la rotta potranno essere autorizzati dall'ENAC, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore e/o adeguare l'offerta alla domanda.

3. *Tipologia degli aeromobili utililizzabili su ciascuna rotta.*

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte:

Alghero-Roma-Alghero;

Alghero-Milano-Alghero;

Cagliari-Roma-Cagliari;

Cagliari-Milano-Cagliari;

Olbia-Roma-Olbia;

Olbia-Milano-Olbia,

dovranno fornire una capacità minima di 150 posti ciascuno.

3.1. L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti. Ugualmente dovranno essere accettate prenotazioni ed inserimenti in liste d'attesa senza alcuna discriminazione a danno delle categorie di passeggeri previste dagli oneri di servizio.

3.2 Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato.

4. *Tariffe.*

4.1 La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:

una tariffa agevolata massima che è quella massima applicabile alle categorie agevolate di seguito indicate;

una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un congruo numero di biglietti speciali e scontati, tale da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima.

Le tariffe saranno così articolate:

Tratta onerata	Tariffa agevolata massima	Tariffa non agevolata massima
Alghero-Roma	45,00	100,00
Alghero-Milano	55,00	115,00
Cagliari-Roma	45,00	100,00
Cagliari-Milano	55,00	115,00
Olbia-Roma	45,00	100,00
Olbia-Milano	55,00	115,00

4.2 Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.

4.3 La tariffa agevolata è senza limitazioni, ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso.

4.4 Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

4.5 Ogni anno, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla GUUE.

4.6 In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2006 del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la regione autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante designato rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ENAC e dalla regione autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.

4.7 Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.

4.8 Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

ai residenti in Sardegna;

ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

ai disabili*;

ai giovani dai 2 ai 21 anni*;

agli anziani al di sopra dei 70 anni*;

agli studenti universitari fino al compimento del 27º anno di età*.

(*) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.

I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere.

5. *Continuità dei servizi.*

Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lettera *c)* del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno *36 mesi* consecutivi e non può sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla regione autonoma della Sardegna.

5.1. Al fine di garantire, la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico:

si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2%;

si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale 2.500 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2%. Le sonme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della Sardegna;

si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85% dei voli puntuali entro i 20' rispetto all'orario stabilito;

si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore ai 20', un credito di 15,00 euro da utilizzare per l'acquisto di un biglietto successivo.

5.2. Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore.

6. *Sanzioni.*

La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terrà conto del pregiudizio arrecato alla pubblica amministrazione e del danno cagionato alla collettività dei passeggeri.

6.1. Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai trasporti della regione autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente designato dall'Assessore regionale dei trasporti, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

6.2. Il Comitato paritetico di monitoraggio:

è presieduto dall'Assessore regionale dei trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente;

si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di circoscrizione aeroportuale della Sardegna, dalle società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri;

riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità.

7. *Decorrenza termini.*

Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione contenuti nel presente Allegato diventano obbligatori all'inizio della stagione estiva IATA 2006 (31 marzo 2006), con scadenza al termine della stagione invernale IATA 2009 (31 marzo 2009).

8. *Presentazione dell'accettazione.*

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.

06A00205

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) «Terzo valico dei Giovi» linea AV/AC Milano-Genova - Adeguamento monetario. (Deliberazione n. 118/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 11, abroga il comma 2 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV S.p.A. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera *h)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni e che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visto l'art. 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto emanato il 24 novembre 2004 dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che estende al cosiddetto «resto del sistema» le modalità di intervento già previste nel decreto 23 dicembre 2003, n. 117248, relativo alta «linea alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli, e integra il contratto di finanziamento tra infrastrutture S.p.A., Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e TAV S.p.A., determinando l'importo complessivo finanziabile in 36.000 Meuro;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16/2004), con la quale è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi – linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova» ed è stato definito in 4.719 Meuro il costo dell'opera quale limite di spesa dell'intervento da realizzare;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., che – all'art. 14.4, come modificato dall'art. 7 del 2° *addendum* al medesimo Contratto di programma, di cui alle delibere 25 luglio 2003, n. 29, e 29 settembre 2004, n. 22 – prevede che i dossier di valutazione economica, e i conseguenti fabbisogni finanziari e lo schema di finanziamento del «resto del sistema alta velocità/alta capacità» debbano essere sottoposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esame di questo Comitato;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), con la quale questo Comitato, ai fini della attuazione del citato art. 75 della legge n. 289/2002, nei termini previsti dai menzionati decreti 23 dicembre 2003 e 24 novembre 2004, ha approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione economico-finanziaria relativo alla «linea alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli» ed ha approvato i dossier relativi al «Terzo Valico dei Giovi» e alla «linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona-Padova (Venezia)», quest'ultimo limitatamente alla tratta Milano-Verona (nodo di Verona incluso);

Vista la nota 25 luglio 2005, n. 13408/2005/S.P., con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto alla attenzione di questo Comitato la proposta di adeguamento del costo del progetto preliminare del «Terzo valico dei Giovi – linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova», approvato con la citata delibera n. 78/2003;

Vista la nota 1° agosto 2005, n. 13285/2005/S.P., con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la precedente nota del 25 luglio 2005;

Considerato che con la citata delibera n. 78/2003 questo Comitato ha – tra l'altro – preso atto che il costo dell'opera, stimato alla data del 23 settembre 2003 in 4.200 Meuro, comprendeva – oltre ai costi diretti, quantificati sulla base del computo metrico estimativo di massima – anche costi indiretti ed oneri generali in relazione all'affidamento, tra cui l'attualizzazione sino alla data di stipula dell'atto integrativo della convenzione e durante la fase di esecuzione dei lavori, e l'applicazione di una quota per imprevisti;

Considerato che con la medesima delibera questo Comitato ha preso atto che l'accoglimento delle prescrizioni per ulteriori opere e misure compensative dell'impatto territoriale, richieste dalle Amministrazioni interessate in sede di istruttoria e ulteriori rispetto a quelle già previste nel progetto preliminare, ha comportato oneri aggiuntivi per 90 Meuro, e che è stata anche prevista una quota per contingiencies pari a 429 Meuro così che il costo complessivo dell'opera è stato determinato nella suddetta cifra di 4.719 Meuro;

Considerato che la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come da ultimo formulata nella nota del 1° agosto 2005, concerne l'aggiornamento delle voci relative agli adeguamenti monetari del quadro economico approvato con la citata delibera n. 78/2003, stimate al 29 settembre 2003 in 331 Meuro, e in particolare:

l'aggiornamento dell'adeguamento monetario per il periodo compreso tra la stima del dicembre 2001 e quella del marzo 2003, per un importo aggiuntivo di 5 Meuro;

l'aggiornamento dell'adeguamento monetario fino alla stipula dell'atto integrativo, allora prevista per luglio 2005, per un importo aggiuntivo di 66 Meuro;

l'aggiornamento dell'adeguamento monetario durante i lavori, per un importo aggiuntivo di 77 Meuro;

Considerato che, con nota 2 agosto 2005, n. 107857, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiamandosi alla originaria proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha sottolineato in linea di principio che la presa di atto dell'incremento del costo dell'opera implica la sottoposizione a questo Comitato di un dossier di valutazione aggiornato, precisando di non avere osservazioni in ordine alla lievitazione dell'adeguamento monetario, mentre ritiene che la quantificazione dei maggiori costi per le prescrizioni debba essere validata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rileva come il riconoscimento di tali maggiori costi comporta il superamento dell'importo complessivo finanziabile di cui ai decreti richiamati;

Considerato che la richiesta di aggiornamento delle voci di adeguamento monetario appare giustificata in relazione al tempo trascorso tra la citata delibera di approvazione del progetto preliminare e la successiva delibera n. 1/2005, che ha tracciato l'intero quadro del sistema AV/AC e consentito di definire il rapporto con il Contraente generale della tratta in questione, con uno slittamento di circa 5 mesi rispetto alle originarie previsioni, in relazione al diverso tasso di inflazione – effettivo o programmato – rispetto a quello a suo tempo considerato per le diverse fasi procedimentali;

Considerato che lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone il rinvio dell'esame della richiesta di adeguamento degli oneri per prescrizioni ad altra seduta e considerato che in effetti gli oneri aggiuntivi relativi alle prescrizioni sono ricollegati – oltre che alla lievitazione dei costi per bonifica degli ordigni bellici – a fattori che incidono sui contenuti delle prescrizioni stesse (diversa allocazione delle cave e dei depositi, nonché maggior numero e diversa tipologia delle barriere antirumore) e sono quindi valutabili da questo Comitato sulla base della medesima procedura seguita per l'approvazione del progetto preliminare, cioè in relazione agli esiti di istruttoria condotta ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

Considerato che l'incremento del costo per prescrizioni verrebbe a modificare le prescrizioni dettate dal Comitato con la citata delibera n. 78/2003;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: F81H92000000008;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvato l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano-Genova» di cui alle premesse per l'importo aggiuntivo di 148 Meuro, il che porta il costo complessivo dell'opera a 4.867 Meuro.

2. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a formulare le definitive proposte sull'incremento del costo delle prescrizioni in occasione della sottoposizione del progetto definitivo dell'opera, nel quale il costo dell'opera stessa verrà disaggregato nelle varie voci di spesa, differenziando in particolare la quota

riferita ai lavori ferroviari rispetto alla quota relativa al totale degli oneri per opere e misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale;

a relazionare, nella medesima occasione, in ordine alle modalità di utilizzo della quota per imprevisti e dell'importo di 429 Meuro incluso nel più volte citato quadro economico per «contingencies»;

a far predisporre da RFI S.p.A. un nuovo dossier di valutazione del «Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano – Genova», da sottoporre a questo Comitato ai sensi del citato art. 14.4 del Contratto di programma 2001-2005, contestualmente al progetto definitivo e riferito al nuovo limite di spesa riportato nel progetto stesso.

Roma, 3 agosto 2005

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Registrata alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 137

06A00235

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 22 dicembre 2005.

Modifica della denominazione della sezione operativa territoriale di Roncafort dipendente dall'Ufficio delle dogane di Trento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL TRENTINO ALTO ADIGE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Vista la determinazione direttoriale n. 973/UD del 6 luglio 2005, con la quale sono stati istituiti ed attivati dal 14 luglio 2005 l'Ufficio delle dogane di Trento, con competenza territoriale sulla provincia di Trento e la sezione operativa territoriale di Roncafort;

Visto l'art. 7 comma 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che attribuisce al competente direttore regionale la facoltà di modificare, per particolari esigenze, l'organizzazione interna degli uffici locali;

Vista la richiesta dell'Associazione spedizionieri doganali - Doganalisti del compartimento di Bolzano pervenuta in data 6 ottobre 2005, con la quale è stata chiesta la modifica della denominazione della sezione operativa territoriale di Roncafort;

Vista la nota prot. n. 8492 del 5 dicembre 2005 dell'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti - Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine;

Vista la proposta del direttore dell'Ufficio delle dogane di Trento prot. n. 64925 del 21 dicembre 2005 di modifica della denominazione della dipendente sezione operativa territoriale di Roncafort;

Preso atto che la proposta persegue lo scopo di rendere più agevole, per gli uffici esteri, l'identificazione della Sezione con la città di Trento;

Ritenuti validi e condivisibili i motivi della proposta, ai fini delle attività doganali;

Adotta la seguente determinazione:

Art.1.

Modifica della denominazione della sezione operativa territoriale di Roncafort

La denominazione della sezione operativa territoriale di Roncafort, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Trento, è modificata in «Trento/Roncafort».

Art. 2.

Pubblicità e decorrenza

La presente determinazione ha decorrenza dal 1° gennaio 2006 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 22 dicembre 2005

Il direttore: VENTURELLI

06A00178

CORTE DEI CONTI

DECRETO 30 dicembre 2005.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto presidenziale n. 60 del 30 novembre 2001 con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 24 del già citato regolamento di autonomia finanziaria;

Visto il proprio decreto n. 31 del 23 dicembre 2005 con il quale vengono disposte alcune modifiche allo schema di bilancio;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2006, predisposto dal Servizio del bilancio sulla base delle indicazioni del Segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad € 254.096.757 in termini di competenza;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2006);

Sentiti il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 14-15 dicembre 2005, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 5 dicembre 2005;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2006, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il presidente: STADERINI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Nota illustrativa

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2006 è stato predisposto secondo i criteri già adottati negli ultimi anni e nel rispetto delle istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare n. 13 del 7 aprile 2005.

Le risorse finanziarie, assegnate ai vari centri di responsabilità, risentono delle notevoli riduzioni operate nel corso dell'esercizio precedente al fondo di funzionamento, posto a disposizione della Corte dei conti dal bilancio dello Stato, riduzioni che al termine del 2005 non hanno consentito la benché minima realizzazione di economie di spesa.

Per l'anno 2006, infatti, la previsione di bilancio relativa al capitolo dell'avanzo di amministrazione non indica alcuno stanziamento.

Le consistenti diminuzioni del predetto fondo di funzionamento, inoltre, hanno determinato una pesante situazione debitoria, costituita da oneri previdenziali a carico del personale e dagli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione dovuti all'INPDAP, da quote di IRAP da versare alle regioni, nonché dai rimborsi che la Corte deve corrispondere a varie Amministrazioni per il personale comandato.

La quantificazione della suddetta situazione debitoria è stata posta in evidenza nel bilancio 2006, con l'istituzione di un nuovo capitolo contraddistinto dal numero 603, appartenente alla U.P.B. 1-Segretariato generale, presente nell'aggregato di terzo livello «Oneri comuni».

Per rispettare il principio del pareggio di bilancio tra le entrate e le uscite, i fondi posti a disposizione sui vari capitoli non potranno sempre soddisfare le reali esigenze manifestate dai responsabili dei centri di spesa. I costi per il personale sono, comunque, destinati ad aumentare per l'applicazione dei contratti del personale amministrativo, per gli adeguamenti stipendiali del personale di magistratura, per l'aumento destinato ai buoni-pasto, cosicché sarà necessaria una integrazione del finanziamento come del resto avviene sempre a seguito di nuovi oneri derivanti da mutate condizioni normative e contrattuali.

Nella legge finanziaria 2006, è stata inserita, al comma 18 dell'art. 1, la disposizione che aumenta il fondo per il funzionamento della Corte dei conti, a partire dall'anno 2006, di 10.000.000 di Euro.

Tale importo è stato indicato in un apposito capitolo, istituito nella parte I - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e trova corrispondenza, nelle spese, nel fondo di riserva, in attesa di più puntuale allocazione, anche in relazione ad attenta valutazione dei maggiori oneri conseguenti ai compiti assegnati alla Corte dalla legge finanziaria.

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2006

A) Entrate

Le entrate di cui potrà disporre l'Istituto – parte I del bilancio di previsione – per l'esercizio finanziario 2006, sono individuate come segue:

Cap. 110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	240.000.000
Cap. 111	Finanziamento ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006	10.000.000
Cap. 120	Entrate eventuali e diverse	3.200.000
Cap. 121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente dei controlli	p.m.
Cap. 122	Rimborso da parte della Regione Siciliana dei canoni corrisposti dalla C.d.c. per le locazioni di immobili	891.076
Cap. 123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	5.681
Cap. 130	Avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario precedente	0
	Totale delle entrate previste	254.096.757

Per quanto riguarda il capitolo 120, va precisato che l'importo indicato è comprensivo di € 1.500.000 quale cofinanziamento del CNIPA per due progetti presentati dall'URSIA il cui costo complessivo ammonta ad € 3.300.000; la quota a carico della Corte pari a € 1.800.000 è stata iscritta al capitolo 700 della U.P.B. 1.

B) Uscite

Le richieste di assegnazioni per il 2006, elaborate dai centri di responsabilità, sono state pesantemente condizionate dalla situazione finanziaria esistente a livello nazionale, che non ha permesso di avere un adeguato finanziamento da parte del M.E.F. Si fa presente che, per il fabbisogno 2006, è stata inoltrata al Ministero una richiesta analitica di risorse finanziarie occorrenti pari ad € 270.254.000.

Tutti i programmi di spesa, predisposti dai titolari dei centri di responsabilità, sono stati ridimensionati ed in alcuni casi, anche, i contratti in essere dovranno essere rinegoziati con i fornitori.

Le minori risorse disponibili hanno comportato, infatti, una consistente riduzione dei fondi da destinare sia all'acquisizione di beni e servizi, inclusi i beni d'investimento, sia alla corresponsione di compensi non obbligatori al personale.

Le risorse finanziarie sono state ripartite nel modo seguente:

1. *Segretariato generale*

Complessivamente al centro di responsabilità n. 1, sono stati assegnati € 137.453.876 (pari al 54,10% dell'intero bilancio); si ricorda, però, che l'importo di € 10.000.000, iscritto al capitolo 602, deriva dalla disposizione innanzi descritta, inserita nella legge finanziaria, e l'importo di € 16.413.376 iscritto al capitolo 603, indica una situazione debitoria pregressa come già fatto presente in premessa.

Gli stanziamenti dei capitoli appaiono tutti in diminuzione rispetto al 2005, tranne qualche eccezione soprattutto per quanto riguarda i capitoli destinati alle spese per l'informatica per cercare di garantire, comunque, il funzionamento dei sistemi automatizzati esistenti e, se possibile, di incrementarne l'utilizzo.

Eventuali oneri imprevisti potranno essere fronteggiati, in corso d'anno, con eventuali variazioni compensative tra capitoli ovvero con appositi assestamenti.

2. *Servizio affari generali*

Particolarmente pesanti sono le riduzioni subite dalla UPB Servizio affari generali, il cui stanziamento – sceso ad una previsione di € 13.785.051 costituisce solo il 5,42% del budget totale, contro l'8,01% del bilancio assestato del 2005.

Nel quadro di una generale riduzione degli stanziamenti, al Servizio sono state assegnate le risorse appena sufficienti ad evitare la paralisi di alcuni servizi indispensabili per il minimo funzionamento degli Uffici interessati. La stesura delle previsioni ha potuto assicurare esclusivamente, e temporaneamente, le spese che si presentano come assolutamente incomprimibili.

Tutti i capitoli compresi nel quarto livello di UPB 2.1.1.1. «Uffici centrali» sono finalizzati alla copertura delle spese di funzionamento degli Uffici aventi sede in Roma.

Nei successivi aggregati della stessa U.P.B. sono previste le spese di funzionamento gestite direttamente dai titolari dei centri di spesa periferici, rispettivamente per le Sezioni di controllo regionali, per le Sezioni giurisdizionali regionali e per le Procure regionali.

3. *Servizio per le risorse umane e la formazione*

Le somme assegnate, per l'esercizio 2006, al centro di responsabilità n. 3 ammontano complessivamente ad € 102.857.830 corrispondente al 40,48% delle risorse di bilancio, inferiore alle previsioni definitive 2005 di circa 4 punti percentuali.

A questo centro di responsabilità appartengono tutti i capitoli concernenti le spese di funzionamento relative al personale amministrativo, e quindi il trattamento economico fondamentale ed accessorio, le missioni, i buoni pasto e la formazione.

Considerazioni finali sulla programmazione della spesa

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il funzionamento dell'Istituto dal Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il disegno della legge finanziaria, appaiono ancora insufficienti al reale fabbisogno e non consentono una corretta e tempestiva programmazione della spesa. Si prende atto, tuttavia, che tale difficile situazione è alleviata dalla concessione dell'integrazione prevista all'art. 1, comma 18, della legge finanziaria per il 2006.

La maggior parte della spesa della Corte ha carattere obbligatorio; le risorse disponibili per l'acquisizione di beni strumentali e servizi risultano in continua diminuzione rispetto agli anni precedenti, pertanto, permangono valide le linee di indirizzo gia adottate in passato, finalizzate a determinare uniformità di comportamenti gestionali per tutti gli uffici e che investono i consumi dei settori della telefonia, delle autovetture, delle spese per utenze delle spese postali ed in generale tutte le spese relative a consumi intermedi.

Valutazione di cassa

Il fondo cassa, alla fine dell'esercizio 2005, si attesterà a circa 41 milioni di euro, mentre le somme ancora rimaste da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre, saranno circa 39 milioni di euro, ai quali dovranno sommarsi i pagamenti da rimborsare per ulteriori impegni assunti alla stessa data per 10 milioni di euro calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso del 2006, per circa 250 milioni di euro.

BILANCIO DI PREVISIONE 2006

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

ENTRATE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2006
1. SEGRETARIATO GENERALE	**249.347.707**	**241.248.046**	**+12.848.711**	**254.096.757**
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	249.347.707	241.248.046	+12.848.711	254.096.757
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	233.381.780	228.237.634	+21.762.366	250.000.000
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	2.219.195	3.196.757	+900.000	4.096.757
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.746.732	9.813.655	-9.813.655	-
TOTALE ENTRATE	**249.347.707**	**241.248.046**	**+12.848.711**	**254.096.757**

SPESE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2006
1. SEGRETARIATO GENERALE	**116.498.171**	**115.896.256**	**+21.557.620**	**137.453.876**
1.1. SPESE CORRENTI	109.012.863	113.981.256	+21.515.620	135.496.876
1.1.1. FUNZIONAMENTO	108.936.220	112.672.050	-3.613.550	109.058.500
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*990.140*	*658.000*	*-315.000*	*343.000*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.311.270*	*1.351.644*	*-59.644*	*1.292.000*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*102.183.264*	*105.775.000*	*-4.229.500*	*101.545.500*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.451.546*	*4.887.406*	*+990.594*	*5.878.000*
1.1.2. INTERVENTI	21.615	26.000	-1.000	25.000
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*21.615*	*26.000*	*-1.000*	*25.000*
1.1.3. ONERI COMUNI	55.028	1.283.206	+25.130.170	26.413.376
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*55.028*	*15.000*	*-15.000*	*p.m.*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	*1.268.206*	*+8.731.794*	*10.000.000*
1.1.3.3. FONDO RIPIANAMENTO SITUAZIONE DEBITORIA ANNI PRECEDENTI	-	-	*+16.413.376*	*16.413.376*
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
1.1.4.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	7.485.308	1.915.000	+42.000	1.957.000
1.2.1. INVESTIMENTI	7.485.308	1.915.000	+42.000	1.957.000
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*7.323.000*	*1.750.000*	*+50.000*	*1.800.000*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*162.308*	*165.000*	*-8.000*	*157.000*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**19.404.185**	**19.304.668**	**-5.519.617**	**13.785.051**
2.1. SPESE CORRENTI	18.244.799	18.755.668	-5.043.617	13.712.051
2.1.1. FUNZIONAMENTO	18.244.799	18.749.987	-5.043.617	13.706.370
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*7.205.284*	*5.701.350*	*-1.513.980*	*4.187.370*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*2.141.780*	*1.263.584*	*-297.584*	*966.000*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.609.053*	*5.649.693*	*-3.552.693*	*2.097.000*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.495.196*	*3.245.323*	*+79.677*	*3.325.000*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.793.486*	*2.890.037*	*+240.963*	*3.131.000*
2.1.2. INTERVENTI	-	p.m.	-	p.m.
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	*p.m.*	-	*p.m.*
2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-	5.681
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-	*5.681*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	*p.m.*	-	*p.m.*
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.159.386	549.000	-476.000	73.000
2.2.1. INVESTIMENTI	1.159.386	549.000	-476.000	73.000
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*471.048*	*221.000*	*-193.000*	*28.000*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*221.402*	*100.000*	*-85.000*	*15.000*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*273.840*	*108.000*	*-93.000*	*15.000*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*193.096*	*120.000*	*-105.000*	*15.000*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**107.078.202**	**106.047.122**	**-3.189.292**	**102.857.830**
3.1. SPESE CORRENTI	107.078.202	106.047.122	-3.189.292	102.857.830
3.1.1. FUNZIONAMENTO	107.053.202	106.022.122	-3.174.292	102.847.830
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*107.053.202*	*106.022.122*	*-3.174.292*	*102.847.830*
3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	25.000	-15.000	10.000
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	*25.000*	*-15.000*	*10.000*
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
3.1.3.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
TOTALE SPESE	**242.980.558**	**241.248.046**	**+12.848.711**	**254.096.757**

ALLEGATO TECNICO

PARTE I - ENTRATE - Esercizio 2006						
Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2006
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**249.347.707**	**241.248.046**	**+12.848.711**	**254.096.757**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	249.347.707	241.248.046	+12.848.711	254.096.757
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	233.381.780	228.237.634	+21.762.366	250.000.000
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	233.381.780	228.237.634	+11.762.366	240.000.000
---	111	Finanziamento ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2006 (di nuova istituzione)	-	-	+10.000.000	10.000.000
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	2.219.195	3.196.757	+900.000	4.096.757
120	120	Entrate eventuali e diverse	1.333.010	2.300.000	+900.000	3.200.000
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli	-	-	-	-
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	886.185	891.076	-	891.076
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.746.732	9.813.655	-9.813.655	-
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	13.746.732	9.813.655	-9.813.655	-
		TOTALE ENTRATE	**249.347.707**	**241.248.046**	**+12.848.711**	**254.096.757**

PARTE II - SPESE - Esercizio 2006

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**116.498.171**	**115.896.256**	**+21.557.620**	**137.453.876**
			1.1. SPESE CORRENTI	109.012.863	113.981.256	+21.515.620	135.496.876
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	108.936.220	112.672.050	-3.613.550	109.058.500
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*990.140*	*658.000*	*-315.000*	*343.000*
			Personale				
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	922.840	590.000	-290.000	300.000
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	60.000	60.000	-25.000	35.000
			Beni e Servizi				
400	400		Spese di rappresentanza	7.300	8.000	-	8.000
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.311.270*	*1.351.644*	*-59.644*	*1.292.000*
			Personale				
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	612.649	565.000	+35.000	600.000
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	556.684	635.000	-55.000	580.000
			Beni e Servizi				
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	12.802	11.644	+356	12.000
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	129.135	140.000	-40.000	100.000

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*102.183.264*	*105.775.000*	*-4.229.500*	*101.545.500*
			Personale				
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	74.300.000	76.914.000	-1.914.000	75.000.000
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	5.649.640	6.634.000	-634.000	6.000.000
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	21.350.000	21.611.000	-1.611.000	20.000.000
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	360.000	240.000	-60.000	180.000
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	70.000	p.m.	-	p.m.
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	1.000	1.000	-500	500
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	100.000	186.000	-36.000	150.000
			Beni e Servizi				
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	50.000	67.000	-17.000	50.000
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	18.963	p.m.	-	p.m.
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	50.000	40.000	-15.000	25.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97	233.661	82.000	+58.000	140.000
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.451.546*	*4.887.406*	*+990.594*	*5.878.000*
			Beni e Servizi				
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	149.739	50.000	-42.000	8.000
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	4.301.807	4.837.406	+1.032.594	5.870.000
			1.1.2. INTERVENTI	21.615	26.000	-1.000	25.000
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*21.615*	*26.000*	*-1.000*	*25.000*
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	21.615	26.000	-1.000	25.000
			1.1.3. ONERI COMUNI	55.028	1.283.206	+25.130.170	26.413.376
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*55.028*	*15.000*	*-15.000*	*p.m.*
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	55.028	15.000	-15.000	p.m.
601	601	*	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	-	p.m.	-	p.m.
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	*1.268.206*	*+8.731.794*	*10.000.000*
602	602		Fondo di riserva	-	1.268.206	+8.731.794	(1) 10.000.000
			1.1.3.3. FONDO RIPIANAMENTO SITUAZIONE DEBITORIA ANNI PRECEDENTI	-	-	*+16.413.376*	*16.413.376*
---	603	*	Fondo per il ripianamento della situazione debitoria dell'anno 2005 (di nuova istituzione)	-	-	+16.413.376	16.413.376

(1) L'importo indica il finanziamento di cui al comma 18 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2006

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
			1.1.4.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	-	p.m.	-	p.m.
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	7.485.308	1.915.000	+42.000	1.957.000
			1.2.1. INVESTIMENTI	7.485.308	1.915.000	+42.000	1.957.000
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*7.323.000*	*1.750.000*	*+50.000*	*1.800.000*
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	7.323.000	1.750.000	+50.000	1.800.000
			1.2.1.2. BENI MOBILI	*162.308*	*165.000*	*-8.000*	*157.000*
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	7.308	25.000	-13.000	12.000
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	155.000	140.000	+5.000	145.000
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**19.404.185**	**19.304.668**	**-5.519.617**	**13.785.051**
			2.1. SPESE CORRENTI	18.244.799	18.755.668	-5.043.617	13.712.051
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	18.244.799	18.749.987	-5.043.617	13.706.370
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*7.205.284*	*5.701.350*	*-1.513.980*	*4.187.370*
			Beni e Servizi				
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	88.000	93.770	-43.770	50.000
441	441	*	Fitto locali ed oneri accessori	655.190	665.000	+5.000	670.000
442	442	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	1.844.875	1.605.533	-395.533	1.210.000
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	2.116.376	1.129.308	-464.308	665.000
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	1.949.641	1.781.957	-469.587	1.312.370
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	499.211	400.782	-150.782	250.000
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	51.991	25.000	+5.000	30.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*2.141.780*	*1.263.584*	*-297.584*	*966.000*
			Beni e Servizi				
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	331.739	297.744	-132.744	165.000
451	451		Spese postali e telegrafiche	890.000	127.255	+72.745	200.000
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	259.790	326.585	-146.585	180.000
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	2.646	2.000	-1.000	1.000
454	454		Spese per interventi e convenzioni in materia di sicurezza	657.605	510.000	-90.000	420.000
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.609.053*	*5.649.693*	*-3.552.693*	*2.097.000*
			Beni e Servizi				
461	461	*	Fitto locali ed oneri accessori	622.316	3.719.760	-3.102.760	617.000
463	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	1.198.921	1.054.820	-254.820	800.000
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	70.309	66.513	-16.513	50.000
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	717.507	808.600	-178.600	630.000
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.495.196*	*3.245.323*	*+79.677*	*3.325.000*
			Beni e Servizi				
471	471	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.227.665	1.255.000	+190.000	1.445.000
473	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	1.237.774	973.210	-173.210	800.000
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	94.195	74.131	+5.869	80.000
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	707.842	695.782	+154.218	850.000
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	227.720	247.200	-97.200	150.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.793.486*	*2.890.037*	*+240.963*	*3.131.000*
			Beni e Servizi				
481	481	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.041.399	1.140.000	+281.000	1.421.000
483	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	899.636	770.037	-70.037	700.000
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	67.902	70.388	+9.612	80.000
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	707.842	808.212	+41.788	850.000
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	76.707	101.400	-21.400	80.000
			2.1.2. INTERVENTI	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	*p.m.*	-	*p.m.*
550	550		Spese per i servizi sociali	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-	*5.681*
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-	5.681
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	*p.m.*	-	*p.m.*
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	-	p.m.	-	p.m.
			2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.159.386	549.000	-476.000	73.000
			2.2.1. INVESTIMENTI	1.159.386	549.000	-476.000	73.000
			2.1.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*471.048*	*221.000*	*-193.000*	*28.000*
740	740		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	469.935	220.000	-192.000	28.000
741	741		Spese per acquisto di dotazioni librarie	1.113	1.000	-1.000	p.m.
			2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*221.402*	*100.000*	*-85.000*	*15.000*
760	760		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	193.831	75.000	-60.000	15.000
761	761		Spese per acquisto di dotazioni librarie	27.571	25.000	-25.000	p.m.

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
			2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*273.840*	*108.000*	*-93.000*	*15.000*
770	770		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	251.936	83.000	-68.000	15.000
771	771		Spese per acquisto di dotazioni librarie	21.904	25.000	-25.000	p.m.
			2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*193.096*	*120.000*	*-105.000*	*15.000*
780	780		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	176.893	95.000	-80.000	15.000
781	781		Spese per acquisto di dotazioni librarie	16.203	25.000	-25.000	p.m.
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**107.078.202**	**106.047.122**	**-3.189.292**	**102.857.830**
			3.1. SPESE CORRENTI	107.078.202	106.047.122	-3.189.292	102.857.830
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	107.053.202	106.022.122	-3.174.292	102.847.830
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*107.053.202*	*106.022.122*	*-3.174.292*	*102.847.830*
			Personale				
251	251	*	Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	68.800.960	69.774.000	-1.274.000	68.500.000
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	5.514.110	6.110.000	-455.170	5.654.830
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	20.252.662	21.180.000	-1.680.000	19.500.000
254	254		Compensi per collaborazioni, coordinate e continuative	306.758	324.000	-	324.000
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	-	192.122	-192.122	p.m.
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	800.000	650.000	-650.000	p.m.

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
260	260		Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	2.000.000	940.000	-460.000	480.000
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	7.234.388	6.036.000	+1.264.000	7.300.000
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	11.608	14.000	+2.000	16.000
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	370.000	85.000	+5.000	90.000
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	-	1.500	-1.500	p.m.
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	1.600.000	600.000	+200.000	800.000
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	3.333	5.000	-2.000	3.000
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	60.000	40.000	-10.000	30.000
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	16.453	25.000	+75.000	100.000
			Beni e Servizi				
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	10.000	15.500	+4.500	20.000
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	72.930	30.000	-	30.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2006
			3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	25.000	-15.000	10.000
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	*25.000*	*-15.000*	*10.000*
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	25.000	25.000	-15.000	10.000
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
			3.1.3.1. INDENNITA'	*-*	*p.m.*	*-*	*p.m.*
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	-	p.m.	-	p.m.
			TOTALE SPESE	**242.980.558**	**241.248.046**	**+12.848.711**	**254.096.757**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2006

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2005		PREVISIONI 2006		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
		Importo	Percentuale su totale	Importo	Percentuale su totale	Per importo	In percentuale
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)						
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)						
	PERSONALE						
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-254-255-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	213.412.622	88,46%	205.643.330	80,93%	-7.769.292	-3,64%
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-461-463-465-467-468-471-473-475-477-478-481-483-485-487-488-490-491						
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.820.505	9,87%	19.759.370	7,78%	-4.061.135	-17,05%
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	237.444.159	98,42%	225.612.700	88,79%	-11.831.459	-4,98%
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)						
Capitoli	500-550	26.000	0,01%	25.000	0,01%	-1.000	-3,85%
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	26.000	0,01%	25.000	0,01%	-1.000	-3,85%
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)						
Capitoli	600-601-602-603-630-631-650	1.313.887	0,54%	26.429.057	10,40%	+25.115.170	1911,52%
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	1.313.887	0,54%	26.429.057	10,40%	+25.115.170	1911,52%
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)						
Capitoli	300-350	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE CORRENTI	238.784.046	98,98%	252.066.757	99,20%	+13.282.711	5,56%
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)						
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)						
Capitoli	700-710-711-740-741-760-761-770-771-780-781	2.464.000	1,02%	2.030.000	0,80%	-434.000	-17,61%
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	2.464.000	1,02%	2.030.000	0,80%	-434.000	-17,61%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.464.000	1,02%	2.030.000	0,80%	-434.000	-17,61%
	TOTALE SPESE	**241.248.046**	**100,00%**	**254.096.757**	**100,00%**	**+12.848.711**	**5,33%**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO DI PRIMO LIVELLO			FUNZIONI - OBIETTIVO DI SECONDO LIVELLO				
Denominazione	Euro	% su totale ammini-strazione	Denominazione	Capitoli	Euro	% su totale F.O. 2° livello	% su totale ammini-strazione
1) Indirizzo politico amministrativo	31.791.913	12,51%	1- Governo dell'Istituto	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-263-265-300-400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-500-600-601-602-603-700-710-711-740-741	31.791.913	100,00%	12,51%
2) Controllo	84.426.773	33,23%	2- Attività di controllo in sede centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	50.040.082	59,27%	19,69%
			3- Attività di controllo in sede regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-461-463-465-467-468-700-760-761	34.386.690	40,73%	13,53%
3) Giurisdizione	97.125.485	38,22%	4- Attività giudicante centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	11.854.285	12,21%	4,67%
			5- Attività giudicante regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-471-473-475-477-478-700-770-771	48.101.733	49,53%	18,93%
			6- Attività requirente centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	7.336.739	7,55%	2,89%
			7- Attività requirente regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-254-255-257-260-261-263-265-450-451-453-481-483-485-487-488-700-780-781	29.832.728	30,72%	11,74%
4) Servizi Generali	40.752.586	16,04%	8- Gestione delle risorse umane	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272-350-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-490-491-650-700-740-741	30.966.727	75,99%	12,19%
			9- Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-450-451-452-453-454-550-630-631-700-740-741	9.785.859	24,01%	3,85%
TOTALI	**254.096.757**	**100,00%**	**TOTALI**		**254.096.757**	**----**	**100,00%**

06A00214

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2005.

Scioglimento della «Parko-Venezia Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trento, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Vista la predetta deliberazione della Commissione provinciale per le cooperative di Trento n. 167 del 22 novembre 2005, con la quale viene proposta messa in liquidazione coatta della cooperativa e la nomina del commissario liquidatore;

Vista la relazione sulla revisione ordinaria conclusa in data 15 novembre 2005 dal dott. Saudo Maistri;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, assunto con D.P.G.P. 6-78 leg. del 26 marzo 1998, come modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. n. 36-108 leg. del 26 novembre 1998, concernente «Funzioni della giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti», ai sensi del quale si ritiene che il presente provvedimento vada attribuito alla competenza della Giunta provinciale;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

Delibera:

1) di sciogliere la «Parko-Venezia Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trento, via Grazioli, 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, per i motivi in premessa indicati e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Saudo Maistri, con studio in Rovereto, viale della Vittoria, 42/d;

2) di dare atto che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trento, 22 dicembre 2005

Il presidente: DELLAI

06A00193

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Girasole Società cooperativa», in Trento, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la predetta deliberazione della Commissione provinciale per le cooperative di Trento n. 184 del 15 dicembre 2005, con la quale viene proposta la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e la nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota a firma della maggioranza dei soci datata 15 dicembre 2005 e l'allegata situazione economico finanziaria della società;

Vista la nota datata 19 dicembre 2005 a firma dell'ex Presidente della cooperativa;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»,

ad unanimità di voti legalmente espressi,

Delibera:

1) di porre in liquidazione coatta amministrativa «Il Girasole Società cooperativa», con sede Trento, via Guardini n. 64, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i motivi in premessa indicati e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Carlo Delladio, con studio in Trento via Torre Verde, n. 8;

2) di dare atto che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3) la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trento, 22 dicembre 2005

Il presidente: DELLAI

06A00194

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 dicembre 2005

Dollaro USA	1,1797
Yen	138,90
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,000
Corona danese	7,4605
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68530
Fiorino ungherese	252,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8600
Corona svedese	9,3885
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,880
Franco svizzero	1,5551
Corona islandese	74,57
Corona norvegese	7,9850
Lev bulgaro	1,9563
Kuna croata	7,3715
Nuovo leu romeno	3,6802
Rublo russo	33,9200
Nuova lira turca	1,5924
Dollaro australiano	1,6109
Dollaro canadese	1,3725
Yuan cinese	9,5204
Dollaro di Hong Kong	9,1474
Rupia indonesiana	11596,45
Won sudcoreano	1184,42
Ringgit malese	4,4584
Dollaro neozelandese	1,7270
Peso filippino	62,719
Dollaro di Singapore	1,9628
Baht tailandese	48,437
Rand sudafricano	7,4642

Cambi del giorno 2 gennaio 2006

Dollaro USA	1,1826
Yen	139,56
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,030
Corona danese	7,4601
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68650
Fiorino ungherese	252,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8665
Corona svedese	9,3977
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,865
Franco svizzero	1,5536
Corona islandese	74,64
Corona norvegese	7,9805
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3830
Nuovo leu romeno	3,6825
Rublo russo	34,0050
Nuova lira turca	1,5980
Dollaro australiano	1,6125
Dollaro canadese	1,3737
Yuan cinese	9,5438
Dollaro di Hong Kong	9,1712
Rupia indonesiana	11624,96
Won sudcoreano	1197,76
Ringgit malese	4,4702
Dollaro neozelandese	1,7340
Peso filippino	62,766
Dollaro di Singapore	1,9653
Baht tailandese	48,516
Rand sudafricano	7,4891

Cambi del giorno 3 gennaio 2006

Dollaro USA	1,1875
Yen	139,45
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	28,981
Corona danese	7,4621
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68725
Fiorino ungherese	251,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8425
Corona svedese	9,3550
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	37,705
Franco svizzero	1,5535
Corona islandese	74,40
Corona norvegese	7,9615
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3850
Nuovo leu romeno	3,6717
Rublo russo	34,1400
Nuova lira turca	1,6010
Dollaro australiano	1,6145
Dollaro canadese	1,3809
Yuan cinese	9,5834
Dollaro di Hong Kong	9,2081
Rupia indonesiana	11548,44
Won sudcoreano	1193,97
Ringgit malese	4,4864
Dollaro neozelandese	1,7427
Peso filippino	62,445
Dollaro di Singapore	1,9642
Baht tailandese	48,488
Rand sudafricano	7,4792

Cambi del giorno 4 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2083
Yen	140,19
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	28,998
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68815
Fiorino ungherese	251,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8343
Corona svedese	9,3521
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,656
Franco svizzero	1,5512
Corona islandese	74,72
Corona norvegese	7,9335
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3845
Nuovo leu romeno	3,6757
Rublo russo	34,7430
Nuova lira turca	1,6145
Dollaro australiano	1,6243
Dollaro canadese	1,3934
Yuan cinese	9,7512
Dollaro di Hong Kong	9,3692
Rupia indonesiana	11666,14
Won sudcoreano	1206,31
Ringgit malese	4,5608
Dollaro neozelandese	1,7575
Peso filippino	63,309
Dollaro di Singapore	1,9868
Baht tailandese	48,918
Rand sudafricano	7,4712

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00262 - 06A00263 - 06A00264 - 06A00265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Radio 101» a r.l., in liquidazione, in San Pietro Val Lemina.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile, della sottoelencata società cooperativa in liquidazione avente sede legale in provincia di Torino:

1) società cooperativa «Radio 101» a r.l., in liquidazione volontaria dal 15 ottobre 1986, con sede legale in San Pietro Val Lemina (Torino) - via Petrarca n. 12, costituita in data 7 novembre 1984, pos. prov. n. 4806, partita I.V.A. n. 04730840016.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino - Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00159

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) PCSI - Piccola società cooperativa Servizi informatici a r.l., con sede legale in Torino - via Paisiello n. 65, costituita in data 4 ottobre 2001 per rogito notaio dott. Mario Sicignano, pos. prov. n. 7312, partita IVA n. 08299280019;

2) Società cooperativa L.G.D. a r.l., con sede legale in Oglianico (Torino) - via del Maglio Antico n. 18, costituita in data 25 maggio 2001 per rogito notaio dott. Pierluigi Cignetti, pos. prov. n. 7239, partita IVA n. 08242190018.

Si comunica che chiunque via abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino - Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00161

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Avviso relativo al piano stralcio di assetto idrogeologico della Puglia

Il piano stralcio di assetto idrogeologico della Puglia e tutti gli allegati sono consultabili sul sito www.adb.puglia.it e presso la sede dell'Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis CSATA SP per Casamassima, km 2 - 70010 Valenzano (Bari).

06A00207

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601008/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 1 1 1 *

€ 1,00